

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 17 maggio 1991, n. 161.

Adeguamento del contributo all'associazione culturale «Villa Vigoni» di Menaggio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il contributo di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 89, concesso all'associazione culturale «Villa Vigoni» di Menaggio è elevato a lire 300 milioni annui.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 150 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 89/1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 23 marzo 1988, reca: «Concessione di un contributo all'associazione culturale «Villa Vigoni» di Menaggio».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4811):

Presentato dall'on. CASATI ed altri il 9 maggio 1990.
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 5 luglio 1990, con pareri delle commissioni III e V.
Esaminato dalla VII commissione il 17 gennaio 1991 e approvato il 6 marzo 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2705):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 26 marzo 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.
Esaminato dalla 3ª commissione e approvato l'8 maggio 1991.

91G0200

LEGGE 17 maggio 1991, n. 162.

Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il numero 5) del primo comma dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

«5) *Tuber uncinatum* *Chatin*, detto volgarmente tartufo uncinato».

2. Al numero 5) del terzo comma dell'articolo 6 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: «*Tuber aestivum* var. *uncinatum*» sono sostituite dalle seguenti: «*Tuber uncinatum*».

3. La lettera a) dell'articolo 13 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituita dalla seguente:

«a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel *Tuber melanosporum*, *brumale*, *moschatum*, e giallastro più o meno scuro nel *Tuber magnatum*, *aestivum*, *uncinatum*, *mesentericum*;».

4. Il numero 5) dell'allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

«5) *Tuber uncinatum* *Chatin*, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno. Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa dal colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino. Emana un profumo gradevole. Matura da settembre a dicembre».

5. Nell'allegato 2 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) a fianco della classifica: «Terza scelta (lavati o pelati)» sono aggiunte le seguenti voci: «tuber aestivum Vitt., tuber uncinatum Chatin e tuber macrosporum Vitt.»;

b) a fianco delle classifiche: «Pezzi di tartufo» e: «Tritume di tartufo», dopo la voce: «tuber aestivum Vitt.» sono inserite le seguenti: «tuber uncinatum Chatin, tuber macrosporum Vitt.».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: MARILLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10; comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Il testo del n. 5) del primo comma dell'art. 2 della legge n. 752/1985 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

(Omissis):

5) *Tuber uncinatum Chatin*, detto volgarmente tartufo uncinato».

Il testo del n. 5) del terzo comma dell'art. 6 della citata legge n. 752/1985 come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«La raccolta è consentita normalmente nei periodi sottoindicati:

(Omissis):

5) *Tuber uncinatum*, dal 1° ottobre al 31 dicembre».

— Il testo della lettera a) dell'art. 13 della citata legge n. 752/1985, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel *Tuber melanosporum, brunale, moschatum*, e giallastro più o meno scuro nel *Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum*».

— Il testo del n. 5) dell'allegato 1 della citata legge n. 752/1985, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Allegato 1 (*Caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie commerciabili*):

(Omissis):

5) *Tuber uncinatum Chatin* detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno. Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa dal colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino. Emanano un profumo gradevole. Matura da settembre a dicembre».

— L'allegato 2 alla citata legge n. 752/1985, come modificato dalla presente legge, riguarda la classificazione dei tartufi conservati.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1695):

Presentato dal sen. MORA ed altri il 12 aprile 1989.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 20 febbraio 1990.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede referente, il 20 giugno 1990.

Assegnato nuovamente alla 9ª commissione, in sede deliberante, il 21 giugno 1990.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 27 giugno 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4947):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede legislativa, il 17 luglio 1990, con parere della commissione IX.

Esaminato dalla XIII commissione e approvato il 7 maggio 1991.

91G0199

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 aprile 1991.

Modalità tecniche di svolgimento della «Lotteria nazionale dello Scudetto», manifestazione 1991.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto del 6 dicembre 1990;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della «Lotteria nazionale dello Scudetto», manifestazione 1991 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La «Lotteria nazionale dello Scudetto», manifestazione 1991, abbinata al Campionato di calcio di serie A 1990-91 avrà inizio l'11 marzo 1991 e si concluderà il 26 maggio 1991